



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Roma**  
**SEZIONE IX CIVILE**

N. R.G. 65157/2021

nelle persone dei magistrati

██████████

**Presidente**

██████████

**Giudice**

██████████████████

**Giudice relatore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento instaurato da

██████████, C.F. ██████████, con l'Avv. ██████████

- Attrice -

**CONTRO**

██████████, C.F. ██████████, con gli Avv. ti ██████████

██████████ e ██████████

- Convenuto -

**NONCHÈ**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con  
l'avv. ██████████

- ██████████ -



## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

*Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione pre-liminare in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto:*

*- accertata e dichiarata la nullità/illegittimità e comunque l'erroneità del rendiconto finale e conseguentemente del decreto di approvazione del Giudice Tutelare dott.ssa ■■■■ reso nel procedimento di Am-ministrazione di Sostegno R.G. n. 12500/2005 A.S. in data 08.11.2021, e depositato in data 24.11.2021, quindi successivamente alla notifica della citazione in giudizio introduttiva del presente giudizio, nonché di ogni altro rendiconto e decreto precedente ad esso sotteso, condannare l'Avv. ■■■■ alla restituzione in favore della sig.ra ■■■■, quale erede della beneficiaria ■■■■, dell'importo di eu-ro di euro 876.307,00 che non risulta essere sorretto da ricevuta e/o giustificativo, ovvero del diverso importo maggiore o minore che all'esito dell'accertamento giudiziale, anche con l'ausilio di CTU contabile, non risulterà sorretto da ricevuta e/o giustificativo di spesa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;*

*- accertata e dichiarata la mala gestio del patrimonio dell'amministrata condannare, altresì, l'Avv. ■■■■ al pagamento in favore della sig.ra ■■■■ delle somme che sulla scorta della documentazione versata in atti risulteranno spese in violazione degli obblighi di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza ed in danno dell'amministrata, ad oggi quantificabili in euro 750.000,00, pari al va-lo-re dei due beni immobili ingiustamente alienati dall'Amministratore di sostegno, e in euro 86.777,24, pari alla richiesta formulata dal sig. ■■■■ nel giudizio di lavoro R.G. 9005/2021 pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma. Ovvero, per quest'ultimo importo condannare l'Avv. ■■■■ a manlevare la*



convenuta per la diversa somma che le coeredi saranno costrette a pagare al lavoratore nell'ambito del citato giudizio.

In ogni caso condannare il convenuto al pagamento della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche attraverso CTU contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- accertato e dichiarato, altresì, che dalla complessiva attività dell'amministratore sono derivati pregiudizi economici per la sig.ra [REDACTED] e sempre in ragione della mala gestione condannare l'amministratore Avv. [REDACTED] al risarcimento del danno in favore della erede sig.ra [REDACTED] pari ad euro 100.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa anche attraverso CTU contabile ovvero che sarà ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa;

il tutto dovrà poi considerare la somma di euro 256.909,83 che le eredi hanno rinvenuto sul conto della de cuius.

Con vittoria delle spese, ed onorari del presente giudizio, spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: chiede essere ammesso a interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] e all'esito alla prova testimoniale con i seguenti testi: sig.ra [REDACTED] residente in Roma in [REDACTED], dott. [REDACTED] residente in [REDACTED] Roma e dott. [REDACTED] c/o Centro igiene Mentale di [REDACTED] Roma, Dott. [REDACTED] e Dott. [REDACTED] c/o Villa Armonia Nuova, Montecompatri sui seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che la sig.ra [REDACTED] era affetta grave patologia psichiatrica da grave obesità, da patologia diabetica e soffriva di una seria insufficienza respiratoria e di problematiche polmonari e cardiache?";



2. *“vero che per le patologie di cui sopra era sconsigliato alla sig.ra [REDACTED] il consumo di alimenti dolci e di sigarette”;*
3. *“vero che la sig.ra [REDACTED] decedeva per tumore ai polmoni”;*
4. *“vero che per le predette patologie la sig.ra [REDACTED], prima assistita a domicilio dalla ASL fino al 23.03.2014, dopo detta data e fino al decesso del 27.06.2020, ha avuto necessità di ricevere cura e assistenza ospedaliera continuativa presso strutture private e pubbliche?”;*
5. *“vero che, in particolare, in data 23.03.2014 la sig.ra [REDACTED] veniva ricoverata presso l’Ospedale Santo Spirito- unità coronarica e da lì trasferita presso il reparto SPDC dello stesso Ospedale, per essere poi trasferita il 09.04.2014 prima presso Villa Giuseppina e poi nuovamente al Santo Spirito?”;*
6. *“vero che in data 22.04.2014 la signora [REDACTED] veniva trasferita ancora dal Santo Spirito alla casa di cura Psichiatrica “Colle Cesarano” per essere poi trasferita in data 20.06.2014 presso Villa Margherita dove l’amministratore di sostegno [REDACTED] si recava per sottoscrivere il relativo contratto di ospitalità”;*
7. *“vero che dal 23.11.2014 al 04.12.2014 la sig.ra [REDACTED] veniva trasferita nuovamente presso il reparto SPDC dell’Ospedale Santo Spirito rientrando poi a Villa Margherita dove proseguiva la permanenza in modo continuativo sino al mese di aprile, con un intervallo di due ricoveri presso l’Ospedale Santo Spirito- SPDC dal 24.02.2015 al 02.03.2015 e dal 14.03.2015 all’11.04.2015?”;*
8. *“vero che in data 01.04.2015 l’amministratore di sostegno [REDACTED] richiedeva l’inserimento della sig.ra [REDACTED] in struttura residenziale psichiatrica e, quindi, in data 15.04.2015 presentava la richiesta di ricovero presso Villa Armonia Nuova ove la degente veniva seguita dal Dott. [REDACTED] e dal Dott. [REDACTED]?”;*
9. *“vero che a causa della riacutizzazione delle patologie di cui soffriva la signora [REDACTED] veniva trasferita presso il reparto SPDC dell’Ospedale*



*Santo Spirito dal 10.01.2016 al 14.01.2016 per essere poi nuovamente reinserita presso Villa Armonia Nuova?”;*

10. *“vero che dal 2016 la sig.ra ██████ rimaneva ricoverata presso strutture pubbliche continuativamente fino al marzo 2020 quando veni-va trasferita presso la RSA di Montecompatri, ove decedeva in data 27 giugno 2020?”;*

11. *“vero che dal mese di marzo 2020 presso la predetta RSA di Montecompatri era vietata qualsiasi visita alla sig.ra ██████ per motivi sani-tari legati alla pandemia da Covid 19?”;*

12. *“vero che in tutte le strutture ove era ricoverata, la sig.ra ██████ ri-ceveva vitto e alloggio nonché le cure e l’assistenza di cui abbisogna-va?”;*

13. *“vero che durante tutto il periodo di stabile permanenza della sig.ra ██████ nelle strutture ospedaliere, il sig. ██████ ██████ ██████ restava alloggiato con l’autorizzazione dell’amministratore ██████ presso l’abitazione di proprietà della amministrata di ██████ ove si era trasferito con tutta la sua famiglia?”;*

14. *“vero che da quando la signora ██████ veniva ricoverata presso strutture pubbliche o private, l’ADS corrispondeva al sig. ██████ ██████ soldi contanti per stipendi, spese e vitto”.*

*Chiede inoltre ammettersi e disporsi Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile che, esaminata la documentazione di spesa e i rendiconti de-positati dall’Avv. ██████ nonché la documentazione prodotta dalla scrivente difesa avrà ad oggetto i seguenti accertamenti:*

a) *la quantificazione delle entrate mensili e/o annuali di cui ha benefi-ciato ██████ (per trattamenti pensionistici, canoni locazione ecc..) a far data dalla nomina dell’Avv. ██████, specificando analiti-camente e separatamente le somme incassate a titolo di ricavato delle vendite immobiliari eseguite dall’ADS ██████;*



b) la quantificazione delle uscite di conto corrente che trovano giustificazione e valida efficacia probante nonché valido titolo nei documenti portati dall'A.d.s., specificando la somma che, invece, seppur fuoriuscita dai conti della beneficiaria non trova alcun riscontro documentale probante;

c) la quantificazione di tutti gli importi corrisposti dall'a.d.s. al lavoratore ██████ a far data dal primo ricovero della ██████ presso la R.S.A. del 21.3.2014 fino al decesso del 27.6.2020, indicando altresì le somme dal lavoratore giudizialmente richieste innanzi alla sezione lavoro dell'intestato Tribunale per i medesimi periodi a titolo di retribuzione, contributi, TFR ed emolumenti vari;

d) la quantificazione dei frutti civili (canoni di locazione) che gli immobili della sig.ra ██████ - appartamento sito a Ladispoli in ██████, appartamento sito in Roma alla ██████ ██████, appartamento in Roma in ██████ ██████ e l'immobile sito in Roma in ██████ ██████ - avrebbero potuto produrre ove messi a reddito secondo corretti valori di mercato dell'epoca, a decorrere dalla nomina nell'ufficio di amministratore dell'Avv. ██████ fino alla data del decesso della sig.ra ██████ per gli immobili di Ladispoli, di ██████ ██████ e ██████ ██████, e per il periodo da marzo 2014 al decesso dell'amministrata con riferimento al cespite di ██████;

e) la quantificazione dell'importo complessivo delle imposte che per i canoni non percepiti e non recuperati dal conduttore moroso dell'immobile di ██████ ██████, sono state versate e/o comunque richieste alla sig.ra ██████ dall'Erario per la mancata comunicazione da parte dell'ADS;

f) la quantificazione delle spese e degli oneri (anche per interessi) derivati dalle procedure monitorie e seguenti azioni di recupero per gli oneri condominiali relativi agli immobili di via C. Mistrangelo e ██████;



g) la determinazione della differenza tra il valore di mercato che attualmente avrebbero gli appartamenti Ladispoli [REDACTED] e di Roma [REDACTED] e il prezzo ricavato dalle rispettive alienazioni del 2012 e del 2017;

h) la quantificazione delle somme che a causa del mancato e/o ritardato versamento delle imposte e tasse da parte dell'ADS sono maturate (anche quelle non ancora richieste) a favore dell'Erario, comprendendo in esse le sanzioni e interessi;

g) la quantificazione delle somme non percepite dalla sig.ra [REDACTED] pur avendone il diritto per la mancata presentazione della richiesta da parte dell'ADS, a titolo di indennità di accompagnamento dall'anno 2006 all'anno 2011.

Rispetto a tutti i suddetti quesiti si chiede al CTU di fornire risposta complessiva sistemica per stabilire l'ammontare del danno complessivo subito dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e dall'odierna attrice per effetto della mala gestione da parte dell'ADS allegata nell'atto di citazione e con riferimento a tutti i rilievi ivi operati.

Ci si rimette in ogni caso all'Ill.mo G.I. per la formulazione più ampia e specifica dei quesiti.

Ci si riserva nomina di consulente tecnico di parte”.

**Per parte convenuta:**

nel merito, in via principale rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'Avv. [REDACTED] dalla Sig.ra [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, e comunque non provate;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dall'attrice [REDACTED] [REDACTED] nei confronti dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] dichiarare la Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, tenuta a garantire l'Avv. [REDACTED] in virtù delle polizze n. 371038157 (copertura rischi attività professionale) e n.



371038165 (copertura attività amministratore di sostegno), e pertanto dichiarare la predetta Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), [REDACTED] tenuta a tenere indenne e comunque manlevare l'Avv. [REDACTED] da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal sinistro per cui è causa e dal presente giudizio;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Avv. [REDACTED], della somma di € 11.419,20, comprensiva di Cassa Forense ed IVA come per legge, allo stesso dovuta dalla sig.ra [REDACTED] quale quota del 50%, alla stessa facente carico quale erede delle compianta [REDACTED], delle eque indennità liquidate all'amministratore di sostegno Avv. [REDACTED] dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma – Sezione IX civile, con decreti in data 08.11.2021, per l'attività espletata come amministratore di sostegno di cui al periodo e relativo rendiconto dal 16/03/2018 al 15/03/2019, e dal 16/03/2019 al 27/06/2020;

- sempre, ove occorra, in via riconvenzionale, condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Avv. [REDACTED], di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., 1° o comunque 3° comma, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

- in via istruttoria, ribadita l'opposizione all'ammissione delle prove orali e della CTU richieste da parte attrice, per mero scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi, chiede ammettersi prova contraria su medesimi capitoli con gli stessi i testi e inoltre con:

a) dott. [REDACTED], dom.to in [REDACTED] Roma;

b) dott. [REDACTED], dom.to presso CSM di [REDACTED] Roma;

c) dott.ssa [REDACTED] dom.ta presso CSM di [REDACTED] Roma;



d) dott.ssa [REDACTED], dom.ta presso CSM di [REDACTED]  
Roma;

e) dott.ssa [REDACTED], dom.ta presso Istituto S. Raffaele, [REDACTED]  
[REDACTED] (Roma).

**Per la [REDACTED]:**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*

*A. in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta per le ragioni esposte negli scritti difensivi;*

*B. nel merito, in via principale dichiarare l'inoperatività delle polizze assicurative invocate;*

*B. in via subordinata, nel merito, in caso di ritenuta operatività della polizza invocata, rigettare comunque ogni domanda svolta nei confronti di Generali Italia S.p.A. attesa l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attrice;*

*C. in via subordinata, in caso di ritenuta fondatezza della domanda attrice nei confronti dell'Assicurato e di conseguente accoglimento della domanda di manleva, contenere la condanna di Generali Italia S.p.A. ai soli danni per i quali sarebbe operativa la copertura, entro il massimale di euro 500.000, con applicazione dello scoperto del 10% ed un minimo di euro 5.000,00 come previsto, nonché nel limite della misura del grado di colpa percentuale effettivamente attribuibile all'operato dell'Assicurato chiamante in causa, senza condanna alle spese in favore dell'Assicurato;*

*D. in ogni caso con vittoria di esborsi ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, per le ragioni analiticamente esposte in narrativa del proprio atto difensivo principale*



### FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra [REDACTED], qualificandosi come erede della sig.ra [REDACTED], persona già sottoposta ad amministrazione di sostegno, e deceduta in Roma il 27 giugno 2020, ha convenuto in giudizio l'avv. [REDACTED] [REDACTED], per sentirlo condannare, in via preliminare, a rendere il conto dell'attività di gestione patrimoniale svolta dal professionista medesimo quale amministratore di sostegno della defunta [REDACTED] [REDACTED], oltre che per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 876.317,00, quale saldo del conto stesso.
2. Costituendosi in giudizio, l'avv. [REDACTED] ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto; ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta, in via riconvenzionale, al pagamento dell'importo di € 11.419,20 a titolo di equo indennizzo, come liquidato dal giudice tutelare con decreto dell'8 novembre 2021, ed ha, formulato, infine, richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Ha, inoltre, chiamato in garanzia il terzo Generali Italia S.p.A., società presso cui il medesimo ha assunto di essere assicurato per i rischi derivanti dall'attività professionale e, in particolare, di amministratore di sostegno, chiedendo, in ipotesi di condanna, di essere tenuto indenne dalle conseguenze del sinistro per cui è causa.
3. Si è costituita in giudizio la [REDACTED] [REDACTED], eccependo preliminarmente l'inoperatività della garanzia e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
4. L'attrice ha, successivamente, modificato le proprie domande, dopo il deposito del rendiconto finale da parte dell'avv. [REDACTED], precisando di voler impugnare anche il rendiconto finale nonché quelli precedentemente depositati.
5. La causa è stata istruita documentalmente e viene oggi in decisione.
6. Con riferimento all'eccezione di parte convenuta, concernente la legittimazione attiva della sig.ra [REDACTED], va dato atto di come la costante giurisprudenza di legittimità ritenga che "in tema di rendimento del conto finale della tutela, gli



"interessati", nel contraddittorio dei quali il giudice provvede qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare (art. 386, terzo comma, cod. civ.), non vanno individuati soltanto nei soggetti indicati nei primi due commi della stessa disposizione normativa (protutore, minore divenuto maggiore o emancipato, nuovo rappresentante legale), ma anche nell'erede, il quale è legittimato ad agire anche a tutela dell'eredità" (Cfr. Cass n. 9470/2000). Da ciò discende la legittimazione attiva dell'attrice, la quale ha accettato l'eredità cui era chiamata in morte della persona amministrata.

7. L'azione attorea, inoltre, è senza dubbio tempestiva, posto che l'attrice ha proposto l'azione di rendiconto prima del deposito del conto finale da parte dell'ADS nel procedimento già pendente avanti al giudice tutelare, ed ha, successivamente, contestato il conto medesimo dopo la sua approvazione da parte del giudice tutelare stesso, nel contesto del presente giudizio.
8. Venendo al merito della controversia, giova premettere una breve ricostruzione della natura del procedimento introdotto dall'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 386 comma 3 c.c. – che si applica all'amministrazione di sostegno per il tramite dell'art. 411, comma 1 c.c. - avverso i provvedimenti del Giudice tutelare in materia di rendiconto.
9. È pacifico che "l'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c." (Cass. n.4029/2022); tale sentenza ha natura decisoria, avendo l'effetto "di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore" (Cass. citata); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito che "il reclamo avverso la decisione del g.t. sul rendiconto del tutore è assimilabile per un verso alle impugnazioni di atti non idonei in alcun caso a divenire giudicato, che introducono cause del tipo di quelle di cui all'art. 50 bis n. 5 c.p.c.", ma allo stesso tempo "analogamente ad ogni ordinaria azione di rendiconto iniziata con ricorso o citazione, tende a rendere definitivi e irrevocabili gli accertamenti sul



rendimento di conto del tutore su cui pronuncia la sentenza, che ha quindi natura decisoria e definitiva, anche in rapporto ai diritti del tutelato e dei suoi aventi causa”, (Cass. 17956/2008); dunque emerge la duplice natura del procedimento: da un lato, giudizio di impugnazione della decisione del giudice tutelare di approvazione del rendiconto, dall’altro, accertamento definitivo sul rendimento del conto, come in una ordinaria azione di rendiconto ex art. 263 e 264 c.p.c., avente ad oggetto, come tale, non l’accertamento del “dover essere” dell’operato dell’amministratore (ossia della sua conformità alle istruzioni impartite dal G.T., alle autorizzazioni ricevute e, in generale, ai canoni di correttezza e diligenza), ma di quanto effettivamente l’amministratore ha compiuto nella gestione patrimoniale e che è omesso o non correttamente esposto nel rendiconto.

10. Tali principi sono conformi alla giurisprudenza di questa Sezione (Cfr. Trib. Roma, IX sez., sent. n. 8579 del 31 maggio 2023). e vanno senz’altro condivisi.
11. Ciò premesso, dall’applicazione dei principi di diritto sopra riportati al caso di specie deriva che non può essere oggetto di valutazione la rispondenza dell’attività dell’amministratore di sostegno all’interesse personale e patrimoniale della persona beneficiaria, ma unicamente l’esattezza del conto reso.
12. Rimane, quindi, insindacabile la scelta dell’amministratore di sostegno di vendere – previa autorizzazione del giudice tutelare – determinati beni di proprietà della beneficiaria, nonché l’ulteriore scelta di assumere personale retribuito per provvedere all’assistenza della persona beneficiaria durante il periodo di ricovero in strutture sanitarie e residenziali.
13. Non può, rilevare, ai fini della valutazione circa l’esattezza del conto reso, nemmeno la dedotta omissione del pagamento di oneri retributivi e contributivi relativi ai rapporti di lavoro instaurati dall’ADS per provvedere ai bisogni personali dell’amministrata. Riguardo a quanto specificamente contestato da parte attrice, infatti, va osservato che nel conto presentato dall’avv. [REDACTED] non vi è alcun riferimento al pagamento di somme, a titolo di retribuzione o di oneri



contributivi, che non siano stati effettivamente corrisposti o la cui effettiva corresponsione al personale assunto per prestare assistenza alla beneficiaria sia stata oggetto di contestazione. Al contrario, l'attrice assume che il conto non dovrebbe essere approvato perché – tra l'altro – l'ADS non avrebbe provveduto, come invece avrebbe dovuto, al pagamento di tali somme.

14. La tesi attorea, alla luce dei principi di diritto sopra affermati, non può essere condivisa. Va, poi, aggiunto, che nemmeno può ritenersi che la mancata corresponsione di tali somme abbia, in sé, cagionato un danno alla persona beneficiaria e al suo patrimonio. In primo luogo, infatti, nel momento in cui le somme stesse non sono state corrisposte, si è prodotto un risparmio di spesa per la persona beneficiaria. Al momento della proposizione del presente giudizio ed allo stato attuale, inoltre, non risulta che l'attrice sia stata condannata al pagamento di qualsivoglia somma di denaro somme quale conseguenza dell'omissione dell'odierno convenuto. Infine, ed è ciò che più rileva, quand'anche una simile condanna fosse intervenuta o dovesse intervenire in futuro, il danno che eventualmente l'attrice potrebbe lamentare non sarebbe pari all'ammontare della condanna, ma, semmai, alla (sola) differenza tra l'importo della condanna e quello che la beneficiaria avrebbe dovuto corrispondere ove i pagamenti asseritamente omessi fossero stati tempestivi.
15. Sul punto, tuttavia, difetta qualsiasi allegazione da parte dell'attrice.
16. Considerazioni analoghe vanno estese a quanto dedotto da parte attrice in relazione all'asserito mancato pagamento di oneri condominiali.
17. Parte attrice ha, altresì, lamentato, già nell'atto di citazione, che “a fronte di entrate documentate lungo l'intero periodo dal 2005 al 2020 pari ad euro 1.080.344,00, sono state documentate al Giudice Tutelare uscite per soli euro 204.027,00 con un saldo positivo quindi che avrebbe dovuto essere pari ad euro 876.317,00.” Ha, poi, richiamato, al fine di precisare l'allegazione, un “promemoria” (doc.9 offerto in comunicazione con l'atto introduttivo, apparentemente formato dalla stessa parte attrice). Esaminando tale documento



si osserva che numerose voci sono rubricate “mancato introito”. Come già chiarito, il presente giudizio non si estende alla valutazione di quanto l’amministratore di sostegno avrebbe potuto compiere e non ha, invece, compiuto, al fine di incrementare il patrimonio della persona beneficiaria, ma ha ad oggetto l’esattezza del conto presentato. È di tutta evidenza che l’ADS non doveva esporre né dimostrare alcunchè in relazione ad introiti che non vi sono stati. Vi sono, poi, altri gruppi di voci relativi agli importi “pagati a badanti senza contratto di lavoro e in contanti”. Relativamente a tali importi vale quanto già osservato sub 14. Va, qui, aggiunto, che la parte attrice non ha contestato che i relativi pagamenti siano effettivamente avvenuti, ma unicamente che essi siano stati eseguiti in contanti. Del resto, parte attrice, è stata convenuta in giudizio dal personale che aveva assistito la persona beneficiaria, per sentirla condannare al pagamento di differenze contributive e retributive, senza, tuttavia, che sia contestato, in fatto, l’avvenuto pagamento di quanto indicato dall’amministratore di sostegno. Quanto dedotto da parte attrice non influisce, dunque, sull’esattezza del conto.

18. L’attrice, ha, poi, indicato, sempre nel richiamato documento n. 9, una serie di pagamenti relative alle spese per le necessità personali della persona beneficiaria, che sarebbero prive di giustificativo di spesa. Sotto tale specifico profilo va osservato che corrisponde a prassi di questa Sezione quella di non richiedere la documentazione ma unicamente l’indicazione delle spese sostenute dall’amministratore di sostegno per le esigenze di vita quotidiana della persona amministrata, laddove esse appaiano, *prima facie*, congrue rispetto ai redditi e al patrimonio del beneficiario. Tale prassi, da un lato, è funzionale a non rendere eccessivamente onerosa l’attività dell’amministratore sotto il profilo amministrativo-contabile e, dall’altro, è conforme alla finalità primaria dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che non è, in sé, quella di conservare o incrementare il patrimonio della persona beneficiaria, ma, semmai, di impiegarlo per farle conseguire la assistenza necessaria in relazione alle patologie da cui è affetta o da altre sue necessità, nel rispetto, per quanto



possibile, dei suoi desideri e aspirazioni. Ciò non significa che in attuazione di tale principio, l'attività gestoria dell'amministratore di sostegno non debba essere rigorosamente giustificata in relazione alle spese più rilevanti, ma che quantomeno le spese quotidiane non necessitano di specifica documentazione. Nessun rimprovero in relazione all'esattezza del rendiconto può essere mosso all'amministratore di sostegno sotto tale profilo.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono appaiono irrilevanti le prove orali dedotte da parte attrice, posto che, da un lato, esse riguardano in massima parte fatti non contestati dal convenuto, e, dall'altro, come detto, attengono a profili concernenti la bontà della gestione, e non l'esattezza del conto. A maggior ragione, per le stesse considerazioni già formulate, non va disposta la richiesta CTU.
20. La domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata, e il provvedimento di approvazione del conto finale deve essere integralmente confermato.
21. Il convenuto avv. [REDACTED] ha chiesto, in via di riconvenzione, che l'attrice fosse condannata al pagamento in proprio favore, della medesima somma liquidata dal giudice tutelare in sede di approvazione del rendiconto finale. Ora, poiché in questa sede è stata verificata l'esattezza del conto e, di conseguenza, integralmente confermato il provvedimento di approvazione, che conteneva anche la liquidazione dell'equo indennizzo in favore dell'amministratore di sostegno, deve ritenersi che l'avv. [REDACTED] sia già in possesso di un titolo per far valere il proprio diritto di credito, senza che sia necessario che egli si doti di un titolo ulteriore.
22. Quanto alla chiamata in garanzia formulata dal convenuto, sebbene non se ne debba vagliare la fondatezza nel merito, posto che è stata rigettata la domanda attorea, va dato atto di come la chiamata stessa non sia palesemente infondata alla luce del tenore della polizza stipulata a suo tempo dall'avv. [REDACTED] con la [REDACTED]. Di ciò si tiene conto ai fini della liquidazione delle spese di lite,



che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, sulla base dei vigenti parametri.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- rigetta integralmente la domanda attorea, e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento impugnato, anche con riguardo alla liquidazione dell'equo indennizzo a favore dell'odierno convenuto;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore del convenuto, in complessivi € 7000 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e, in favore della [REDACTED], in complessivi € 2500 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/10/2023.

Il Giudice estensore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

